



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Federico Monaco ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2013 promossa da:

FALLIMENTO **S.R.L.** (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
, elettivamente domiciliato in - RIMINI presso il difensore
avv.

ATTORE

contro

S.R.L., con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato
in N. 56 47900 RIMINI presso il difensore avv.

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Evidenziava parte attrice quanto segue... In data 14.09.2012 S.r.l. vendeva - formalmente -
tre autocarri alla società S.r.l., con sede nella Repubblica di San Marino,
specificamente: 1) veicolo Iveco Magirus 260S/E4 targato BZ628DK, telaio WJME2NPH404318895,
immatricolato il 12.12.2006, al prezzo di € 50.000,00; 2) veicolo Mazda Motor Co. UN8242 targato
DB498PX, telaio JMZUN82427W420020, immatricolato il 28.06.2006, al prezzo di € 3.000,00 3)
veicolo Iveco 35C9A Corzani RT1A5 targato CN039FG, telaio ZCFC3563105525071, immatricolato il
01.03.2005, al prezzo di € 3.000,00... Dall'esame della documentazione contabile dell' S.r.l.,
tuttavia, nulla risultava essere stato effettivamente corrisposto dalla società acquirente (cfr. doc. 1,2,3,4
e 5 fascicolo attore). Con sentenza n. 27/2013, pubblicata il 06.05.13, il Tribunale di Rimini
dichiarava il fallimento di S.r.l. Con lettera del 27.08.2013, quindi, il Curatore del
Fallimento S.r.l. chiedeva alla società S.r.l. la restituzione degli anzidetti

pagina 2 di 6



autocarri o, in alternativa, qualora non fosse stata possibile la restituzione ovvero i veicoli fossero stati usurati in maniera eccessiva, chiedeva la corresponsione del prezzo complessivo dell'asserita compravendita, pari ad € 56.000,00 (cfr. doc. 6).

Tanto premesso il Fallimento S.r.l. conveniva in giudizio la società S.r.l. per ivi sentire dichiarare la finalità solutoria della compravendita degli anzidetti tre veicoli nonché sentire revocato il predetto atto e conseguentemente, in via principale, la condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della curatela attrice dell'importo di € 56.000,00, pari al complessivo valore dei tre veicoli dichiarato dalle parti, oltre agli accessori di legge dalla debenza al saldo effettivo. In mero subordine la restituzione degli anzidetti veicoli, oltre al risarcimento e/o indennizzo per il loro utilizzo fino all'effettiva restituzione, da determinarsi anche equitativamente.

Si costituiva la società S.r.l. contestando la scientia decoctionis, la giurisdizione dell'A.G. italiana e l'applicabilità della legge italiana.

Parte attrice concludeva in tal senso... Voglia l'Illmo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis e previa ogni occorrente declaratoria, accertata la finalità solutoria della compravendita dei tre veicoli indicati in atto di citazione e meglio specificati nei documenti attorei n. 2, 3 e 4, dichiarare revocate le predette compravendite e, in via principale, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Curatela attrice dell'importo di € 56.000,00, pari al complessivo valore dei tre veicoli dichiarato dalle parti, oltre agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo nonché alla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. 16.06.2011 n. 13244; Cass. civ. 17.06.2009 n. 14098)... In subordine, condannare la società S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli anzidetti veicoli alla Curatela del fallimento attoreo, oltre al risarcimento e/o indennizzo per il loro utilizzo fino all'effettiva restituzione, da determinarsi anche equitativamente. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge....

Per quanto attiene alla sollevata eccezione di giurisdizione.

Il motivo non è fondato.

E' sufficiente in proposito richiamare il principio nella sentenza n. 584 del 1999 - proprio con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore in relazione ad un pagamento effettuato in favore di società avente sede nella Repubblica di San Marino - secondo cui in simili casi deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, ultima parte, nella materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804 (e successive



modificazioni), tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano discende dall'applicazione dei criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare, si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento. Affermazione, quest'ultima, che trova riscontro anche in altre pronunce di queste medesime sezioni unite, ove si è chiarito che, con riguardo all'azione revocatoria fallimentare, i criteri di collegamento stabiliti per la competenza territoriale, richiamati dalla citata disposizione della L. n. 218 del 1995, conducono appunto ad individuare il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dovendosi identificare nel domicilio del curatore il luogo di adempimento dell'obbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dell'art. 24 L. Fall., che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. S.U. n. 17912/02, n. 8145/01 e S.U. n. 2692/07).

Da siffatto orientamento non v'è motivo di discostarsi nel caso in esame.

Nel merito.

Preliminarmente si osserva che la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione della l. Fall., art. 67, comma 2, deve essere effettiva e non meramente potenziale con la conseguenza che, agli effetti della revoca, deve tenersi conto delle qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione.

Peraltro è anche vero che la cd. "scientia decoctionis" non può presumersi dovendo la prova del requisito in parola comunque ricavarsi in via indiziaria quando ricorrano plurimi segni esteriori sintomatici della difficoltà economica dell'impresa poi, come nel caso in esame, fallita, che siano così rilevanti da non poter essere ignorati.

La pretesa compravendita risulta dalle fatture n. 67, n. 68 e n. 69 del 14.09.2012 (cfr. doc. 2, 3 e 4 del fascicolo attoreo), così come richiamate nella scrittura privata del 25.09.2012 (doc. 2 del fascicolo della convenuta).

Al riguardo si osserva che la sentenza di fallimento della [redacted] S.r.l. è stata pubblicata il 06.05.13, quindi ampiamente entro il termine di un anno dal compimento dell'atto estintivo di debiti pecuniari ed esigibili, cosicchè rientra nel termine di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, L.F..

Nulla risulta essere stato corrisposto dall'acquirente, per stessa ammissione della convenuta (avvenuta compensazione di crediti) con conseguente obbligo di quest'ultima a corrispondere al fallimento attoreo l'equivalente del valore dei beni ceduti.

Orbene nel caso in esame la convenuta al momento della cessione dei beni non poteva che essere edotta dello stato di decozione in cui versava l'impresa tanto che poi nel 2013 la [redacted] è stata dichiarata fallita.



Peraltro, a favore delle argomentazioni dell'attrice, si evidenzia che le fatture risalgono al settembre 2012, ovvero nel periodo sospetto, otto mesi circa prima della dichiarazione di fallimento del maggio 2013.

Venendo poi all'elemento soggettivo, pur nella consapevolezza che esso debba necessariamente essere provato ricorrendo ad elementi presuntivi, se pure necessariamente caratterizzati dai noti requisiti della gravità, precisione e concordanza, deve ritenersi che il caso in esame consente una valutazione positiva in merito.

E ciò in quanto è senza dubbio applicabile alla fattispecie il principio, da considerarsi consolidato in giurisprudenza, che riconosce agli indizi tipici della scientia decoctionis una valenza rafforzata e maggiormente intensa.

La idoneità del quadro presuntivo delineato dall'attore discende anzitutto dal fatto che le emesse fatture del 2012, ovvero la cessione dei beni effettuata in epoca sospetta, devono ritenersi significative della decozione.

Quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo è ben vero che la giurisprudenza del S.C. è ormai consolidata nel ritenere che la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza in cui versa il solvens di poi fallito deve essere effettiva e non soltanto potenziale, non essendo sufficiente la semplice conoscibilità, ma è altrettanto vero...che tale prova può essere data anche con presunzioni, sempre che queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere che il terzo creditore, usando la comune diligenza, valutata in relazione alla specifica situazione oggettiva e soggettiva, non avrebbe potuto non rendersi conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore (cfr. Cass. n. 4762/07).

Ebbene, legittime e condivisibili le argomentazioni attoree in tal senso.

Tali presunzioni presentano, in maniera evidente, quei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei, ex artt. 2727 e 2729 c.c., a far ritenere che la convenuta, usando la comune diligenza, non poteva non rendersi conto dello stato di decozione della società fallenda.

Correttamente il fallimento attoreo ha evidenziato che la compravendita dei tre autocarri di cui alle fatture prodotte di cui ai doc. 2, 3 e 4 (cfr. fascicolo attoreo) dissimulava, in realtà, una cessione di beni con funzione solutoria, atto estintivo di un debito pecuniario scaduto ed esigibile non effettuato con danaro o con altro mezzo normale di pagamento, come tale riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.

Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni sin qui svolte, deve ritenersi la ricorrenza nel caso di specie di entrambi i presupposti dell'azione intrapresa dalla curatela attrice ex art. 67 co. 2° L.F.; sicché va disposta la revoca della anzidetta compravendita di beni per complessivi €



56.000,00, con condanna della convenuta al pagamento, in favore della curatela, della predetta somma, maggiorata di interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale (stante la natura costitutiva della domanda proposta) sino all'effettivo soddisfo.

All'accoglimento della domanda consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda attorea, revoca e compravendite per cui è causa e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 56.000,00 oltre interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo; condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.563,00 di cui € 768,00 per spese ed € 7.795,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c..

Rimini, 16 settembre 2015

Il Giudice
F. Monaco

IL CASO.it

